



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA, FARMACIA E PREVENZIONE

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 300/2023 Prot. n. 72298 del 06/03/2023

Entrata in vigore: 06 marzo 2023

Articolo 1 - Finalità	1
Articolo 2 - Sede e ufficio di supporto.....	1
Articolo 3 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea di Facoltà	1
Articolo 4 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Facoltà.....	2
Articolo 5 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà.....	2
Articolo 6 - Attribuzioni del Presidente di Facoltà	4
Articolo 7 - Attribuzioni della Commissione paritetica Docenti-Studenti	4
Articolo 8 - Elezioni e nomina dei componenti del Consiglio di Facoltà	6
Articolo 9 - Elezioni e nomina del Presidente di Facoltà	8
Articolo 10 - Norme finali.....	9

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, attenendosi alle disposizioni dei Regolamenti di Ateneo, le procedure di funzionamento della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell'Università degli Studi di Ferrara nonché le materie a questa demandate dall'ordinamento universitario e dallo Statuto di Ateneo.
2. Le funzioni e l'organizzazione della Facoltà, compresa la composizione dei singoli organi (Assemblea, Consiglio, Presidente, Commissione paritetica docenti-studenti), sono disciplinate dallo Statuto della Facoltà.

Articolo 2 - Sede e ufficio di supporto

1. La Facoltà Medicina, Farmacia e Prevenzione dell'Università degli Studi di Ferrara istituita con Decreto Rettorale rep. n. 432/2016 - Prot n. 107120 del 05/12/2016 è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa e ha sede presso il Complesso per la Didattica e per la Ricerca "CUBO" via Fossato di Mortara, 70 – 44121 Ferrara.
2. La funzione di supporto alla gestione amministrativa della Facoltà è svolta dall'Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione (anche brevemente Ufficio Corsi di Studio).
3. Spetta all'Ufficio Corsi di Studio il presidio dei processi dell'elezione degli organi della Facoltà.

Articolo 3 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea di Facoltà

1. L'Assemblea è convocata su richiesta del Rettore, del Consiglio di Facoltà o del Presidente. Quest'ultimo la presiede e ne predispone l'ordine del giorno.

2. La convocazione avviene tramite messaggio di posta elettronica inviato ai componenti con un preavviso di almeno cinque giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.
3. L'Assemblea di Facoltà non ha funzioni deliberanti ma svolge attività di comunicazione ed indirizzo.
4. Il Responsabile della Ripartizione Didattica della Facoltà o un suo delegato può redigere un resoconto degli argomenti previsti all'ordine del giorno, sottoscritto dal Presidente.

Articolo 4 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è convocato almeno tre volte l'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta della maggioranza dei Direttori di Dipartimento afferenti e/o su richiesta del 30% dei componenti.
2. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno.
3. La convocazione avviene tramite messaggio di posta elettronica inviato ai componenti con un preavviso di almeno cinque giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.
4. Delle adunanze del Consiglio di Facoltà viene predisposto e redatto, da parte del Segretario, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.
5. Il Consiglio di Facoltà esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dall'art. 2 dello Statuto della Facoltà e di Ateneo, dai regolamenti di Ateneo come esplicitato nell'art. 5.

Articolo 5 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà delibera:
 - a) la proposta di Regolamento della Facoltà e le proposte di integrazioni e modificazioni dello stesso, sottoponendole al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'adozione;
 - b) l'assegnazione dei Fondi per la Didattica ai Dipartimenti afferenti alla Facoltà in merito al funzionamento dei laboratori didattici e per ulteriori necessità legate alla gestione dell'offerta formativa in capo alla Facoltà, nell'ambito delle risorse che saranno, a tal fine, previste in sede di bilancio;
 - c) la costituzione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - d) l'incardinamento dei Corsi di studio interdipartimentali, dei Dottorati di ricerca e delle Scuole di Specializzazione di competenza;
 - e) la nomina di Delegati, Referenti, Commissioni, Gruppi di lavoro che potranno all'occorrenza cooptare altri componenti, esterni al Consiglio, con competenze specifiche nell'oggetto dei lavori al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e il raccordo sia con i docenti che con le strutture interessate.
 - f) a maggioranza assoluta dei componenti le modifiche dello Statuto della Facoltà, nel rispetto dello Statuto di Ateneo.

2. Il Consiglio di Facoltà esprime parere vincolante in merito:
 - a) alle proposte di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio di appartenenza;
 - b) alla organizzazione funzionale della Commissione paritetica docenti-studenti e ne discute le relazioni annuali.
3. Il Consiglio di Facoltà esprime parere motivato non vincolante:
 - a) di indirizzo in materia didattica per i Corsi di studio, incardinati ai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, di riconosciuta e rilevante valenza interdipartimentale;
 - b) sulla assegnazione dei docenti ai Corsi di studio, su richiesta dei Direttori di Dipartimento e/o Coordinatori dei Corsi di studio;
 - c) sul piano triennale di sviluppo dei Corsi di studio da essa coordinati;
 - d) su iniziative e proposte di collaborazione inerenti ai percorsi formativi post-laurea (Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione);
 - e) in merito a proposte, di valenza interdipartimentale, relativa e sottoscrizione di convenzioni per attività formative e progetti di tutorato dei Corsi di studio (di varia tipologia);
 - f) su richiesta del Rettore, sulle proposte da avanzare alla Regione Emilia-Romagna per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale d'intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonché sulla istituzione o soppressione di unità operative assistenziali universitarie.
4. Il Consiglio di Facoltà formula proposte, cui possono seguire specifiche linee guida:
 - a) di iniziative, di valenza interdipartimentale, per l'orientamento per i Corsi di Studio;
 - b) volte a coordinare l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e supporto alla didattica conferiti a docenti sui Corsi di Studio;
 - c) in merito a soluzioni per l'erogazione ed organizzazione didattica (es. gestione e predisposizione dei calendari e delle sedi di svolgimento delle lezioni, delle verifiche in itinere/finali e degli esami di laurea) in collaborazione con la rete dei Manager Didattici, gli Uffici Carriera, l'Ufficio Corsi di Studio e gli Uffici afferenti alla Ripartizione tecnologie per la didattica;
 - d) volte a coordinare l'utilizzo delle strutture e degli spazi ad uso didattico al fine di razionalizzarne l'uso;
 - e) per l'elaborazione di un piano organico di proposte relative alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature didattiche in collaborazione con gli Uffici Tecnici dell'Ateneo competenti al funzionamento dei laboratori didattici nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio;
 - f) volte a coordinare le attività didattiche dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di competenza e dei progetti formativi dei Dottorati di ricerca dei Dipartimenti afferenti;
 - g) di iniziative nell'ambito della formazione e/o ricerca scientifica, di valenza interdipartimentale, rivolte a laureandi, laureati, dottorandi e specializzandi;

- h) per attività di collaborazione e semplificazione volte ad un efficiente funzionamento delle segreterie didattiche e dei servizi erogati agli studenti;
- i) in merito agli aspetti organizzativi delle attività didattica dei CdS (es. modalità d'esame, riconoscimenti di carriera studenti a seguito di passaggi da CdS, ecc.);
- j) per definire azioni finalizzate alla Assicurazione della Qualità nell'ambito della formazione e per i servizi agli studenti;
- k) per l'emanazione di regolamenti specifici a valenza didattica (es. per aspetti di tutorato, attribuzione di incarichi di insegnamento e supporto alla didattica);
- l) di modifica allo Statuto e dei Regolamenti di Ateneo in materia di didattica.

Articolo 6 - Attribuzioni del Presidente di Facoltà

1. Il Presidente rappresenta la Facoltà e presiede l'Assemblea e il Consiglio. Non può fare parte della Commissione Paritetica docenti-studenti.
2. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) dà esecuzione alle deliberazioni e alle decisioni degli Organi;
 - b) designa, all'atto della nomina, almeno un Vice-Presidente Vicario, nominato con decreto rettorale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento al quale possono essere attribuite specifiche deleghe previa approvazione del Consiglio di Facoltà;
 - c) promuove e mantiene le relazioni con le organizzazioni territoriali, nazionali ed internazionali, rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali delle discipline della Facoltà;
 - d) può da supporto all'Ufficio Corsi di Studio nella definizione delle Commissioni per le prove finali, la cui nomina spetta ai Direttori di Dipartimento;
 - e) vigila sull'osservanza, nell'ambito della Facoltà, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 7 - Attribuzioni della Commissione paritetica Docenti-Studenti

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da uno o più docenti, diversi dal Coordinatore, ed in pari numero da uno o più studenti per ogni Corso di Studi incardinato sui Dipartimenti afferenti alla Facoltà. Al fine di garantirne la terzietà, non possono fare parte delle Commissioni i Coordinatori dei Corsi di Studio (o figure equivalenti), i Direttori di Dipartimento e il Presidente di Facoltà. Il Presidente di Facoltà designa, tra i Referenti delle sottocommissioni, il Presidente della CPDS.
2. Per i Corsi di Studio su più sedi o con repliche, dovrà essere garantita la presenza di una componente docente e una componente studentesca per ciascuna sede o replica.
3. Per i Corsi di Studio della Facoltà con Consiglio di Corso di Studio Unico, dovrà essere garantita una componente docente e una componente studentesca per ogni Corso di Studio afferente al Consiglio Unico.

4. La Commissione può stabilire di lavorare in subcommissioni, anch'esse paritetiche e ciascuna coordinata da un docente, tenendo in considerazione la tipologia dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà al fine di garantire una maggiore efficacia dei processi di cui è responsabile; in tal caso sarà previsto almeno un momento di sintesi durante l'anno per verificare coerenza e omogeneità tra le sottocommissioni e mantenere l'unitarietà dei lavori della Commissione.
5. I docenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono designati dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Presidente, tra coloro che hanno svolto attività ufficiale d'insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente.
6. Gli studenti sono eletti tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alla Facoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi Accademici. In mancanza di rappresentanti eletti o nel caso di rappresentanti decaduti, qualora non siano presenti nella graduatoria corrispondente studenti non eletti, la componente studentesca viene designata dal Consiglio degli Studenti tra coloro che presentano specifica candidatura, a seguito di comunicazione inviata agli studenti del Corso di studio interessato. I componenti possono essere rispettivamente ridesignati e rieletti consecutivamente per una sola volta. Delle sedute della Commissione è redatto un sintetico verbale che dà atto dei presenti e delle determinazioni assunte.
7. La Commissione è costituita con delibera del Consiglio di Facoltà e dura in carica due anni solari.
8. I corsi di studio interdipartimentali rientrano nella competenza della Commissione Paritetica costituita presso il Dipartimento/Facoltà a cui è stata affidata la gestione amministrativa del corso ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lett. b), dello Statuto.
9. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a svolgere le seguenti attività:
 - a) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio;
 - b) esamina i programmi dei singoli insegnamenti al fine del loro coordinamento;
 - c) verifica la corrispondenza dei crediti attribuiti alle singole attività formative, alle lezioni impartite dai docenti ed allo studio necessario agli studenti;
 - d) fornisce il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, comma 3 del DM 270/2004 circa la coerenza dei crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - e) formula proposte per il miglioramento della didattica e sull'adozione di forme di sperimentazione didattica ed organizzativa dei corsi di studio afferenti dei dipartimenti;
 - f) verifica la coerenza del progetto di corso di studio con le competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
 - g) verifica che i corsi di studio afferenti ai dipartimenti rendano effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della

Scheda Unica Annuale-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun corso di studio offerto;

- h) verifica che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati ed utilizzati;
- i) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e per i servizi agli studenti, coerentemente con le indicazioni fornite da ANVUR;
- j) provvede annualmente alla stesura di una relazione per la valutazione della didattica dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti e eventuali ulteriori aspetti previsti dalla normativa e/o dalle Linee Guida per l'accreditamento periodico di Sedi e Corsi di Studio, unitamente alla formulazione di proposte nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, da trasmettere al Senato Accademico, al Presidio della Qualità di Ateneo, al Consiglio di Facoltà, ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio interessati, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR ai sensi di legge;
- k) svolge eventuali ulteriori funzioni che le vengono attribuite dal Consiglio di Facoltà e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Elezioni e nomina dei componenti del Consiglio di Facoltà

1. Sono componenti di diritto del Consiglio di Facoltà:

- a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono;
- b) i Coordinatori dei Corsi di studio di:

- Medicina e chirurgia
- Odontoiatria e protesi dentaria
- Farmacia
- Chimica e tecnologia farmaceutiche
- Biotecnologie
- Biotecnologie mediche
- Chimica
- Fisioterapia
- Infermieristica
- Scienze biologiche
- Scienze motorie
- Scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata
- Biotecnologie per la medicina traslazionale
- Tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta
- Biotecnologie agrarie per la filiera agro-alimentare.

2. Sono eletti i seguenti componenti del Consiglio di Facoltà:

- a) un rappresentante delle rimanenti lauree delle professioni sanitarie eletto fra i coordinatori dei Corsi di Studio rimanenti;

- b) un rappresentante eletto fra i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca istituiti presso i Dipartimenti costituenti la Facoltà;
 - c) un rappresentante eletto fra i Direttori delle Scuole di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara afferenti ai Dipartimenti che compongono la Facoltà;
 - d) un massimo di quattro rappresentanti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti il Consiglio eletti secondo le modalità del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici.
3. Le elezioni dei rappresentanti di cui al punto 2 a), b) e c) sono indette dai rispettivi Decani con propria convocazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato o in caso di cessazione anticipata.
 4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui al punto 2 d) sono disciplinate dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici.
 5. Nella convocazione sono indicate le modalità di presentazione delle candidature, la data di svolgimento delle votazioni, le modalità. Il voto può essere espresso anche in modalità telematica, secondo procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza.
 6. Sono pubblicati, su specifica pagina del sito web della Facoltà, i seguenti documenti:
 - a) convocazione delle elezioni;
 - b) elenchi elettorali;
 - c) elenco delle candidature ricevute;
 - d) risultati delle elezioni.
 7. Delle pubblicazioni è data apposita comunicazione agli interessati con modalità telematica.
 8. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con comunicazione del rispettivo Decano. Di tale comunicazione è data pubblicità con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
 9. Per le votazioni in presenza il seggio elettorale:
 - a) viene costituito almeno tre giorni prima della data fissata per la prima votazione, con comunicazione dei rispettivi Decani che ne indicano l'ubicazione. Il seggio elettorale resta aperto almeno 5 ore consecutive, nell'arco di tempo dalle 8.00 alle 18.00;
 - b) è composto da tre componenti scelti tra gli aventi diritto al voto e/o dal personale tecnico-amministrativo.
 10. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato tra coloro che potevano presentare la propria candidatura. In caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere, risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. In presenza di un'unica candidatura, si procede comunque allo svolgimento delle votazioni; il quorum richiesto per l'elezione dell'unico candidato è rappresentato dalla maggioranza dei voti espressi.
 11. Al termine della votazione iniziano le operazioni di scrutinio che sono pubbliche.

12. Vengono pubblicati i risultati, e con decreto rettorale viene nominato il Consiglio di Facoltà; la durata del mandato delle singole componenti è disciplinato dallo Statuto della Facoltà.
13. Entro cinque giorni dalla data di nomina possono essere presentati reclami al Servizio elettorale che verranno decisi entro i successivi cinque giorni, dalla Commissione elettorale e in ultima istanza dal Senato Accademico che decide definitivamente.

Articolo 9 - Elezioni e nomina del Presidente di Facoltà

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i Professori Ordinari afferenti ai Dipartimenti che compongono la Facoltà stessa.
2. Le elezioni del Presidente sono indette dal Decano del Consiglio di Facoltà, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato o in caso di cessazione anticipata.
3. Sono pubblicati, su specifica pagina del sito web della Facoltà, i seguenti documenti:
 - a) convocazione delle elezioni;
 - b) elenchi elettorali;
 - c) decreto di pubblicazione delle candidature;
 - d) decreto rettorale di proclamazione.
4. Della pubblicazione è data apposita comunicazione agli interessati con modalità telematica.
5. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con comunicazione del Decano del Consiglio. Di tale comunicazione è data pubblicità con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con comunicazione del rispettivo Decano. Di tale comunicazione è data pubblicità con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Per le votazioni in presenza il seggio elettorale:
 - a) viene costituito almeno tre giorni prima della data fissata per la prima votazione, con comunicazione del Decano che ne indicano l'ubicazione. Il seggio elettorale resta aperto almeno 5 ore consecutive, nell'arco di tempo dalle 8.00 alle 18.00.
 - b) è composto da tre componenti scelti tra gli aventi diritto al voto e/o dal personale tecnico-amministrativo;
8. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato tra coloro che potevano presentare la propria candidatura. In caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere, risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. In presenza di un'unica candidatura, si procede comunque allo svolgimento delle votazioni; il quorum richiesto per l'elezione dell'unico candidato è rappresentato dalla maggioranza dei voti espressi.
9. Al termine della votazione iniziano le operazioni di scrutinio che sono pubbliche.
10. Vengono pubblicati i risultati, e con decreto rettorale viene nominato il Presidente e rimane in carica per un quadriennio salvo il mantenimento dei requisiti.

11. Entro cinque giorni dalla data di nomina possono essere presentati reclami al Servizio elettorale che verranno decisi entro i successivi cinque giorni, dalla Commissione elettorale e in ultima istanza dal Senato Accademico che decide definitivamente.

Articolo 10 - Norme finali

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore e produce i propri effetti a partire dal 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on Line di Ateneo.